



COMUNE DI VICENZA

COMANDO POLIZIA LOCALE

P.G.N. 148340 /2015 del 29/12/2015

Oggetto: Capodanno 2015/2016.

Divieto di detenzione e utilizzo di bottiglie di vetro, nell'area pubblica del Centro Storico Cittadino delimitata dalla zona a traffico limitato, in occasione della festività del Capodanno.

IL SINDACO

considerata la tradizione ormai consolidata da parte di numerosi cittadini di celebrare la festa di Capodanno all'aperto, in particolare quest'anno in Piazza dei Signori, con apposito spettacolo organizzato dall'Amministrazione Comunale;

richiamati gli artt. 61 e 72 ter del Regolamento di Polizia Urbana e Annona, il Sindaco ricorda che in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale è vietato scoppiare mortaretti, prodotti esplosivi ed artifici pirotecnici ad effetto di scoppio, anche di libera vendita, nonché la deroga al divieto di consumo di sostanze alcoliche nei luoghi pubblici in occasione del Capodanno, limitatamente alle aree interessate dalla manifestazione autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

preso atto delle numerose segnalazioni e proteste pervenute dai cittadini, volte a segnalare il pericolo causato dalla presenza di bottiglie e ancor più di cocci di vetro sparsi al suolo al termine dei festeggiamenti,

ciò premesso:

Visti artt. 7 e 50 del D.lgs. 267 del 18.8.2000;

Visto il Regolamento di Polizia Urbana e Annona del Comune di Vicenza;

Vista la Legge 24.11.1981 n. 689 "Modifiche al sistema penale",

ORDINA

dalle ore 21:00 del 31 dicembre 2015 alle ore 06:00 del 1° gennaio 2016, nelle aree pubbliche ricomprese all'interno dell'area delimitata dalla zona a traffico limitato:

1. è vietata la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro, da parte degli esercizi commerciali su aree pubbliche e private, laboratori artigianali ed esercizi di



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, discoteche e attività similari, ad esclusione del servizio effettuato a domicilio del cliente da parte dei suddetti esercizi;

2. é vietato il consumo di bevande, siano esse alcoliche o analcoliche, in contenitori di vetro comunque acquisiti.
3. La violazione della presente ordinanza, ove non costituisca fattispecie di reato, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 per la quale, è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di € 50,00 (cinquanta).

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso a:

- Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- Presidente della Repubblica in via alternativa e per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Manda a chiunque spetti, osservare e far osservare la presente ordinanza.

All'Albo Pretorio per la pubblicazione;

All'Ufficio stampa;

Al Comando Polizia Locale per gli adempimenti di competenza;

Alla Questura di Vicenza;

Al Comando Carabinieri di Vicenza.

Dalla residenza Municipale, li _____ 29/12/2015 _____

f.to.IL SINDACO
Achille VARIATI



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA